

MOZIONE n. 892

Il Consiglio regionale

premesso che l'eccellenza dei prodotti non solo agricoli ma anche artigianali del nostro territorio, dovuta all'estro e alle capacità professionali degli agricoltori e degli artigiani e riconosciuta a livello internazionale, è quotidianamente attaccata da prodotti provenienti dall'estero che non sempre rispettano i livelli igienico-sanitari e qualitativi richiesti dalla legislazione vigente;

considerato che il settore della panificazione è quello che risente maggiormente dell'importazione di prodotti dall'estero in cui il pane viene prodotto e surgelato per poi essere riscaldato e venduto in Italia come prodotto in loco;

tenuto conto che il pane rappresenta un'eccellenza gastronomica del Piemonte simbolo sociale, culturale e nutrizionale del territorio, caratterizzato da un elevato livello di qualità, frutto delle tradizioni locali da cui deriva un prodotto fresco artigianale;

considerato che il Consiglio regionale, al fine di tutelare i produttori e i consumatori del pane, realizzato in panificio e da panificatori intesi come artigiani che lo producono nei propri laboratori, garantendo quindi l'eccellenza, ha approvato la l.r. 14/2013 recante "Norme in materia di panificazione";

rilevato che il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 14/2013 recita: "Le imprese, che procedono alla cottura o doratura finale di impasti intermedi crudi o precotti, con o senza preformatura lievitati e non lievitati e congelati o surgelati per una conservazione prolungata e che hanno determinato un'interruzione del ciclo di lavorazione, informano il consumatore sulla tipologia e sulle peculiarità del prodotto e indicano le caratteristiche del ciclo di lavorazione al quale è stato sottoposto, in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998 n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell' articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146)";

verificato che tale articolo 1 del D.P.R. 502/1998 stabilisce che "il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto surgelato o non surgelato. deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati" riportanti, oltre alle indicazioni di cui a D.lgs. 109/1992, la dicitura: "ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato" in caso di provenienza da prodotto surgelato; "ottenuto da pane parzialmente cotto" in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato;

rilevato che l'art. 7 della l.r. 14/2013, prevede l'adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di attuazione delle finalità della legge medesima che, a oggi, ancora non è stato predisposto

impegna la Giunta regionale

ad adottare, al fine di frenare gli atti di concorrenza sleale, tutelare l'opera artigiana di eccellenza delle imprese operanti nel settore della panificazione e a garantire ai consumatori la provenienza del prodotto, il regolamento di cui all'articolo 7 della l.r. 14/2013 entro novanta giorni dall'approvazione del presente documento.

---==oOo===---

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 14 febbraio 2017